

S T A T U T O

AMATEURSPORTCLUB WELSBERG

Art. 1

Denominazione

1. E' costituita una polisportiva dilettantistica, disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata “ **Amateursportclub Welsberg**”, in forma abbreviata „ASC Welsberg”.
2. La polisportiva potrà essere suddivisa in sezioni sportive autonome.

Art. 2

Sede legale

1. La polisportiva ha sede legale in 39035 Monguelfo-Tesido.
2. La sede può essere trasferita nell'ambito comunale con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3

Durata

La polisportiva ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4

Scopo

1. La polisportiva ha per scopo l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, nonché la promozione, lo sviluppo e la diffusione di ogni forma di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle discipline sportive praticate dall'associazione stessa quale polisportiva, nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive di carattere locale, nazionale ed internazionale.
2. La polisportiva, oltre agli scopi principali di cui al comma precedente, potrà intraprendere e svolgere qualsiasi altra attività che risulta essere direttamente o indirettamente necessaria, utile o/e favorevole al perseguimento degli scopi sociali, ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero.
3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la polisportiva potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive propri o di terzi, nonché svolgere operazioni di natura mobiliare ed immobiliare, nonché acquisire, alienare, realizzare, gestire e affittare immobili ed diritti reali.
4. La polisportiva potrà inoltre gestire punti di ristoro rispettivamente attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito delle attività istituzionali.

Art. 5

Finalità non lucrativa

1. La polisportiva persegue finalità di solidarietà sociale, non ha scopo di lucro ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti dei soci, prevedendo l'elettività delle cariche sociali.
2. Durante la vita della polisportiva non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Tutti i mezzi finanziari nonché eventuali avanzi di gestione devono essere impegnati per le finalità istituzionali della polisportiva.

Art. 6

Riconoscimento

1. La polisportiva è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI rispettivamente dagli enti di promozione e/o dalle Federazioni sportive, con iscrizione nel previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche.
2. La polisportiva si affilia agli enti di promozione e/o alle Federazioni sportive per le attività e discipline sportive esercitate, impegnandosi ad osservare i rispettivi statuti ed i regolamenti del CONI e degli enti e federazioni di appartenenza.
3. La polisportiva si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 7

Soci

1. Possono far parte della polisportiva, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. I soci si distinguono in:

- soci attivi, che praticano attività sportiva o/e partecipano alle attività sociali sia sportive che ricreative organizzate dall' associazione;
- soci passivi, che sostengono moralmente e materialmente l' associazione;
- soci onorari, che sono dichiarati tali da parte del Consiglio Direttivo e che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell' associazione.

3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 8

Domanda di ammissione soci

1. L' ammissione dei soci avviene a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.
2. Tutte le persone fisiche che intendono far parte in qualità di soci della polisportiva dovranno fare domanda al consiglio direttivo, che decide definitivamente.
3. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall' esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore in tutti gli effetti nei confronti dell' associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell' associato minorenne.
4. L' ammissione a socio è subordinata all' accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo, il cui giudizio viene motivato in caso di rifiuto.

Art. 9

Decadenza dei soci

1. Il socio cessa di far parte della polisportiva per dimissione volontaria, esclusione, decesso o per scioglimento della polisportiva. Il socio che intende dimettersi dalla polisportiva dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il provvedimento di esclusione di cui al precedente comma è deliberato dal consiglio direttivo nei seguenti casi:
 - a) per il venir meno dei requisiti per l' ammissione;
 - b) per gravi infrazioni dello statuto, regolamento e/o delibere degli organi sociali, nonché per comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali;
 - c) per chi commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della polisportiva, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - d) per morosità protrattasi per oltre due anni dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.
3. Contro il provvedimento di esclusione il socio può fare ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione, al collegio dei probiviri previsto dal presente statuto. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data del lodo arbitrale. Il collegio dei probiviri delibera definitivamente entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.
4. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere alla polisportiva, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della polisportiva.
5. La quota sociale non è trasmissibile a terzi e agli eredi in caso di morte del socio; l'erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa.

Art. 10

Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto di ricoprire cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal presente statuto, nonché a partecipare alle assemblee sociali, alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dalla polisportiva; hanno, inoltre, il diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce la polisportiva come da apposito regolamento o/e delibere del consiglio direttivo.
2. Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggioranza hanno diritto di voto nelle assemblee sociali, in particolare per l' approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi sociali.
3. I soci hanno il dovere di impegnarsi per gli scopi sociali ed a contribuire alla vita associativa e di versare puntualmente le quote sociali stabilite; hanno, inoltre, l' obbligo di osservare le norme del presente statuto e gli eventuali regolamenti generali e delle sezioni, nonché le deliberazioni assunte dagli organi preposti. I soci si impegnano a devolvere qualsiasi controversia attinente alla qualità di associato, al collegio dei probiviri previsto dal presente statuto e di accettare eventuali provvedimenti adottati a loro carico.

Art. 11
Soci minorenni

1. I soci minorenni non possono ricoprire cariche sociali, però assumere specifici incarichi all'interno della polisportiva.
2. I diritti dei soci minorenni vengono esercitati da coloro che hanno la potestà parentale.

Art. 12
Organi della polisportiva e durata

1. Sono organi della polisportiva
 - a) l'assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) il Collegio dei Probiviri.
2. Gli organi sociali eletti in base al presente statuto rimangono in carica per anni due ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3. L'elezione degli organi della polisportiva avviene secondo Art. 16 dello statuto.

Art. 13
Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo della polisportiva ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. L'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è indetta dal Consiglio Direttivo ed viene convocata dal Presidente, mediante affissione di apposito avviso nella sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata e/o contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'assemblea nonché l'ordine del giorno.
3. Hanno diritto di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
4. La partecipazione del socio all'assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea.
5. I soci hanno il diritto di consultare e di ottenere copia del rendiconto e degli altri atti e documenti le cui materie sono riportate all'ordine del giorno dell'assemblea per l'approvazione.

Art. 14
Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo. I componenti il Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
2. Spetta inoltre all'assemblea ordinaria:
 - 2.1. l'elezione ed integrazione degli organi sociali elettivi;
 - 2.2. deliberare l'indirizzo generale dell'attività della polisportiva
 - 2.3. approvare i regolamenti sociali;
 - 2.4. deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza di altri organi sociali.

Art. 15
Assemblea straordinaria

1. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta e motivata per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. L'assemblea viene inoltre indetta a seguito di richiesta scritta emotivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. In entrambi i casi l'assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inosservanza di tale termine di convocazione, l'assemblea sarà convocata dal Collegio dei revisori dei Conti.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - 2.1. sulle proposte di modifica dello statuto sociale;

- 2.2. sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- 2.3. su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza;
- 2.4. sullo scioglimento della polisportiva e le modalità di liquidazione.

Art. 16

Costituzione e deliberazioni dell' assemblea

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto a voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. In seconda convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 17

Modalità di deliberazione

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera normalmente mediante votazione per alzata di mano; su decisione dell' assemblea e per argomenti di particolare interesse la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. In caso di parità di voti l'argomento oggetto di deliberazione è rigettato.
2. Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto e qualora sia ritenuto opportuno dal Presidente dell' assemblea.

Art. 18

Presidenza e scrutatori

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente della polisportiva; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. In caso di elezioni degli organi sociali, il Presidente viene eletto dall' assemblea.
2. IL Presidente dell' assemblea nomina il segretario e propone all' assemblea la nomina di almeno due scrutatori, che non potranno essere individuati fra i soggetti eventualmente candidati alle cariche sociali.

Art. 19

Elezioni delle cariche sociali

1. Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura per iscritto prima della data dell' assemblea oppure verbalmente all' assemblea stessa.
2. Per potersi candidare occorre essere soci effettivi della polisportiva e, quindi essere in possesso dei requisiti indicati nell' articolo 7 del presente statuto.
3. Ogni socio potrà esprimere al massimo un numero di *cinque* preferenze per l'elezione del Consiglio Direttivo, due preferenze per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e tre preferenze per il Collegio dei Probiviri.
4. In caso di parità fra i candidati con il maggior numero di voti, si effettuerà il ballottaggio tra di loro e risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
5. Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.
6. Le cariche sociali sono onorifiche e a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'incarico svolto.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della polisportiva ed è composto da *un minimo di tre ad un massimo di undici* membri. Il Consiglio Direttivo è composto da membri ordinari e dai capi delle singole sezioni. *Il numero dei componenti il Consiglio direttivo è determinato dall'Assemblea prima dell'elezione.*
2. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, il Presidente ed il Vicepresidente e assegna determinati incarichi agli altri componenti del Consiglio Direttivo.
3. E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo della polisportiva di ricoprire la

medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

4. La carica di consigliere è incompatibile con quella di componente del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri.

5. Il consiglio direttivo è presieduto principalmente dal presidente. A sua assenza viene rappresentato dal suo vice con tutti compiti e poteri.

Art. 21

Compiti del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo compete la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria della polisportiva.

2. Il Consiglio Direttivo ha inoltre i seguenti compiti:

- a) realizzare il conseguimento dei fini statutari nel rispetto delle attribuzioni riservate all'assemblea ed agli altri organi sociali;
- b) attuare le delibere e le direttive assunte dall'assemblea;
- c) deliberare sulle domande di ammissione dei soci e sulla eventuale espulsione;
- d) fissare la quota sociale annua;
- e) costituzione e scioglimento di sezioni;
- f) ratificare le elezioni nelle sezioni;
- g) emanare e approvare i regolamenti interni e delle sezioni;
- h) predisporre il rendiconto consuntivo annuale;
- i) ratificare gli eventuali provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente;
- j) deliberare la nomina di onorificenze e di soci onorari;
- k) deliberare l'assunzione e la dimissione di personale;
- l) conferire specifici incarichi, compiti e mandati a terzi;

3. Il Consiglio Direttivo delibera inoltre su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e in base al presente statuto.

Art. 22

Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione della polisportiva.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità o ne sia richiesta la convocazione per iscritto da almeno un terzo dei componenti.

3. La convocazione potrà avvenire a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma e in casi eccezionali anche verbalmente almeno tre giorni prima della riunione. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora nonché l'ordine del giorno.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. In sua assenza i compiti saranno svolti dal Vicepresidente o da un componente incaricato.

5. Il voto dei componenti il Consiglio Direttivo non può essere trasmesso per delega.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità la delibera non si intende approvata.

7. Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Art. 23

Decadenza anticipata del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo decade per il venir meno, a prescindere dalle cause, anche non contemporanee nell'arco del periodo di carica, della metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto consuntivo annuale di cui all'articolo 14 del presente statuto.

3. Nell'ipotesi di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo, lo stesso resterà in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche, che dovrà convocarsi entro trenta giorni dall'evento e aver luogo nei successi

trenta giorni.

4. Nell' ipotesi che venissero a mancare per dimissioni, decadenza, decesso o altra causa uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, questi vengono sostituiti alla prima assemblea utile che verrà tenuta dopo l' evento che ha causato le vacanze d' organico e dove si procederà all' elezione per la loro integrazione e resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 24

Responsabilità e obbligazioni sociali

1. I componenti del Consiglio Direttivo sono responsabili verso la polisportiva secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli consiglieri il quale non abbia partecipato all' atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano la polisportiva i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della polisportiva.

Art. 25

Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della polisportiva e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

2. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni e i poteri sono svolti dal Vicepresidente. Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

3. Al Presidente o suo delegato spetta la firma degli atti sociali che impegnano la polisportiva sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

4. Il Presidente può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, ovvero quando si debba provvedere ad adempimenti indifferibili, con l' obbligo di sottoporre le decisioni a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile.

Art. 26

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri. I componenti del Collegio possono essere scelti in tutto o in parte anche fra persone estranee alla polisportiva. Non possono ricoprire contemporaneamente la carica di componente del Collegio e quella di consigliere o componente del Collegio dei probiviri della polisportiva.

2. Ai Revisori spetta il controllo della gestione finanziaria della polisportiva e in particolare del rendiconto consuntivo annuale da sottoporre all' assemblea. Essi devono redigere la loro relazione e comunicare all' assemblea, se propongono parere favorevole per l' approvazione del rendiconto consuntivo annuale.

Art. 27

Il Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri che eleggono il Presidente. I componenti del Collegio devono essere soci della polisportiva. Non possono ricoprire contemporaneamente la carica di componente del Collegio e quella di consigliere o componente del Collegio dei Revisori dei Conti della polisportiva.

2. Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e la polisportiva od i suoi organi nonché su qualunque argomento che interessi la vita sociale saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Proviviri. Il Collegio giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

3. Il Collegio dei Proviviri è validamente costituita se tutti i membri sono presenti

Art. 28

Sezioni

1. Le sezioni costituiscono articolazioni sportive della polisportiva. Per ogni attività sportiva praticata può essere costituita una sezione all' interno della polisportiva. La costituzione di sezioni è deliberata dal Consiglio Direttivo, che è anche competente per l' eventuale

scioglimento delle stesse.

2. Le sezioni non dispongono di propri statuti. L'attività delle sezioni è regolata dalle

norme del presente statuto nonché dalle direttive impartite dal Consiglio Direttivo. Ogni sezione potrà essere disciplinata da un proprio regolamento interno deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 29

I capi sezione

1. I capi sezione vengono eletti dall'assemblea ordinaria per la stessa durata prevista per l'elezione degli organi sociali. Nel caso di nuova costituzione e in casi eccezionali. Il capo sezione può essere nominato dal Consiglio Direttivo. Per ogni sezione può essere effettuato uno apposito scrutinio all'assemblea ordinaria.

2. I capi sezione hanno il compito di gestire e coordinare l'attività delle sezioni in base alle direttive e attribuzioni approvate dal Consiglio Direttivo. I capi sezioni sono responsabili del loro operato nei confronti degli organi sociali e dovranno periodicamente riferire al Consiglio Direttivo.

3. In base a particolari esigenze e necessità, il Consiglio Direttivo può autorizzare la l' elezione di un consiglio di sezione, determinandone il numero dei componenti.

4. Le riunioni sono convocate dal capo sezione o in casi particolari dal Presidente della polisportiva. Per quanto concerne la convocazione, la costituzione e deliberazione delle riunioni di sezione si applicano le norme dal presente statuto previste per il Consiglio Direttivo, salvo che il regolamento di sezione non regola diversamente.

5. Gli atti e negozi giuridici posti in essere (secondo il budget assegnato annualmente) dai capi sezione su delega del Presidente impegnano direttamente la polisportiva stessa. Prima di dare esecuzione alle delibere delle sezioni che producono effetti giuridici per la polisportiva, queste devono essere comunicate al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

6. La carica di capo sezione in due o più sezioni è incompatibile.

Art. 30

Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1. gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 31

Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà della polisportiva;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti.

2. Le entrate della polisportiva per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- a) dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
- b) dai contributi e finanziamenti di enti pubblici e privati nonché organizzazioni sportive;
- c) dagli incassi dalle attività e/o manifestazioni organizzate;
- d) dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dalla polisportiva o da sezioni, nonché dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva;
- e) da qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata.

3. Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo, non sono rivalutabili e trasmissibili.

Art. 32

Visita medica sportiva

I capi sezioni sono responsabili che tutti gli atleti attivi dell'Amateursportclub Welsberg" dovranno sottoporsi alla visita medica sportiva prima dell'inizio d'allenamento, delle partecipazioni sia a gare agonistiche che amichevoli e/o campionati secondo le normative del Decreto Ministeriale del 05. Luglio 1975.

Art. 33

Scioglimento della polisportiva

1. Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza della polisportiva, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea straordinaria dei Soci.

2. La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei soci aventi diritto al voto ai sensi di questo Statuto.

3. Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, la polisportiva devolverà il proprio patrimonio residuale ad altra associazione sportiva dilettantistica o a finalità sportive ai sensi dell' articolo 4, comma 6-ter, della Legge n. 128/2004.

Art. 34

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI, degli enti di promozione sportiva o delle federazioni sportive nazionali a cui la polisportiva è affiliata, ed in subordine le norme del Codice Civile e delle leggi in materia.

Questo statuto è stato emanato dall'assemblea straordinaria del 22. Gennaio 2005

Monguelfo, il 22.01.2005

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
